

Aspettando l'Unione

UGDCEC VICENZA - AIGA VICENZA

N. 4 / 2016 – SPECIALE

BILANCIO, QUALI RESPONSABILITA' ?

Una premessa al n°4 di "Aspettando l'Unione"

Con nostro estremo piacere il 14 marzo prossimo si terrà un convegno in collaborazione fra le nostre associazioni.

Il tema è interessantissimo.

I relatori non hanno bisogno di presentazioni.

Speriamo sia il primo passo verso una intensificazione della collaborazione fra i giovani commercialisti e i giovani avvocati di Vicenza.

Unire le forze e discutere insieme di argomenti di interesse comune è infatti il primo passo di avvicinamento per due professioni che nel vivere quotidiano spesso si "incrociano" e collaborano.

Buon convegno a tutti!

Avv. Alessandra Magnabosco
Presidente AIGA Vicenza

Dott. Andrea Cecchetto
Presidente UGDCEC Vicenza

I relatori:

L'Avv. **GIANCARLO ANTUZZI** è un avvocato di Vicenza. Si occupa prevalentemente di diritto societario. E' consulente legale di varie società, italiane ed estere, in ambito contrattuale e societario.

L'Avv. **MARCO ANTONIO DAL BEN** è un avvocato di Vicenza. Si occupa prevalentemente di diritto penale tributario, fallimentare, societario e bancario, nonché di diritto penale della pubblica amministrazione.



Una prima domanda sui falsi valutativi:

La nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 del codice civile in tema di false comunicazioni sociali, che elimina l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", ha aperto un acceso dibattito giurisprudenziale sulla concreta portata delle sanzioni, anche di natura penale, in caso di errate valutazioni di una realtà effettivamente esistente condotte dagli organi sociali nella redazione del bilancio d'esercizio.

Le posizioni della Cassazione sono contrastanti: in alcune sentenze, si ritiene che non sono rilevanti, e pertanto abrogati, i delitti di false comunicazioni sociali se derivanti da errate valutazioni; in altre, si sostiene che i falsi valutativi siano invece tuttora in essere, purché la valutazione sia ancorata a dati normativi o a principi contabili nazionali o internazionali. Il prossimo 31 marzo pertanto le Sezioni Unite della Cassazione dovranno esprimersi in merito. Qual è la vostra previsione sull'esito dell'udienza?

E quali possono essere le conseguenze qualora prevalga l'una o l'altra posizione?

Responsabilità per maggior termine di approvazione: il maggior termine per l'approvazione del bilancio potrebbe essere sfruttato già per i bilanci 2015 sulla base dell'esigenza di creare una comparabilità con il bilancio 2016 che sarà redatto sulla base delle nuove regole? Nell'ottica di una possibile responsabilità in capo agli amministratori di un "abuso" di tale maggior termine, cosa potete dirci?

LUNEDI' 14 MARZO 2016, Vicenza, ore 14,15, Palazzo Opere Sociali :
Chiusura della contabilità e redazione del bilancio in tempo di crisi. Profili di responsabilità civile e penale di amministratori, consulenti e sindaci.

Una domanda sulla responsabilità dei sindaci

Relatori ... rispondeteci per cortesia!

Una società con collegio sindacale, proprio a fine 2015, ha subito un'ispezione dell'Agenzia delle Entrate – si profila un avviso di accertamento “importante”. I sindaci già si chiedono cosa

fare in un'ottica di relazione annuale, ma anche di verbali periodici. L'amministrazione della società ha riferito che, in caso di rilievi nella relazione annuale, “faranno causa” ai sindaci per eventuali danni derivanti dalla reazione del sistema bancario.

Che ne pensate? Come dovrebbero agire i sindaci di fronte a tale “intimidazione”?

Una domanda sulla responsabilità dei consulenti

Ne Il Commercialista Veneto un ulteriore contributo alla discussione

Uscirà a breve un articolo sul nostro giornale di categoria “Il Commercialista Veneto”.

Sarà un articolo che svilupperà degli argomenti trattati nel corso dell'intervento del Presidente di UGDCEC Vicenza sul bilancio di esercizio.

Ringraziamo come sempre il Direttore del giornale e l'intero Comitato di Redazione!

La Cassazione nella sent. 8349 depositata il 1° marzo 2016 ha stabilito che il consulente contabile concorre nel reato di bancarotta fraudolenta con l'amministratore se effettua attività di consulenza diretta a favorire in modo determinante la distrazione di beni ai creditori. In ottica di consulenze ai nostri clienti, quali precauzioni adottare (sul presupposto di condotte lecite)?

Gli spunti derivanti da Asiago

La partecipazione al Convegno organizzato dagli Ordini dei Dott. Comm. ed Esperti Contabili di Vicenza e Bassano del Grappa ha offerto importanti spunti, grazie anche alla qualità dei relatori presenti al Convegno (fra tutti, i prof.ri Alessandro Lai e Andrea Lionzo, dei quali molti di noi sono stati studenti a Verona o Vicenza).

Vediamo di sintetizzare alcune linee di fondo emerse nel convegno, senza scendere in tecnicismi:

1. l'evoluzione della normativa sui bilanci era necessaria perchè imposta a livello europeo al fine di rendere omogenei i bilanci all'interno dell'UE;
2. l'avvicinamento italiano verso i Principi Contabili internazionali si era di fatto incagliato a seguito della mancata riforma L. 34/2008 (a causa della crisi economica);
3. il decreto legislativo 139/2015 ha creato un modello “eterodosso” perchè mette insieme più criteri valutativi;
4. si va verso nuovi modelli culturali di accountability, che si affiancano all'audit e all'accounting. Obiettivo: dare nel bilancio, ma anche all'intero del processo contabile, una rappresentazione veramente corretta;
5. forte peso è dato dalla informativa non finanziaria – al riguardo si segnala che verso la fine del 2016 entrerà in vigore per le grandi imprese un obbligo di informativa molto complesso;
6. molte modifiche del decreto vanno “anticipate” già nei bilanci 2015;
7. i professionisti devono colmare un gap nell'ambito della matematica attuariale – per saper almeno “leggere” le valutazioni che dovranno essere fatte da specialisti per i derivati.

**Asiago (Vi),
26 febbraio 2016 -
Convegno:
Verso un nuovo bilancio dell'impresa**

Quali gli spunti?

L'accademia Romana di Ragioneria

La nota operativa 1/2016 è dedicata alle procedure di chiusura del bilancio di esercizio, con riferimento all'impatto della Direttiva 34/2013/UE.

E' dunque un documento molto interessante in attesa di verificare quale sarà l'impostazione OIC.

Un quesito su quantificazione del danno e prescrizione

Chiediamo una precisazione dei relatori sul calcolo dei termini di prescrizione e sull'entità del danno risarcibile a seconda che venga promossa contro amministratori e sindaci un'azione sociale di responsabilità oppure un'azione da parte dei creditori sociali.

Il nostro contributo su Eutekne del 1° marzo 2016 per proseguire “idealmente” il convegno di Asiago del 26 febbraio organizzato dagli ODCEC di Vicenza e Bassano

Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci

/ Martedì 01 marzo 2016 – Eutekne online - Eutekne info

Gentile Redazione,

il DLgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci), nel recepire nel nostro ordinamento le indicazioni della direttiva 2013/34/EU, dirette a superare la IV e VII direttiva in materia di bilancio, ha introdotto una modularità nell'informativa di bilancio parametrata alle dimensioni aziendali, secondo la logica “**Think Small First**” ampiamente commentata in questi mesi in dottrina.

La settimana scorsa, partecipando ad un convegno in materia di Asiago (VI), tanti sono stati gli spunti che i relatori ci hanno dato. In particolare, parlando della nuova rappresentazione in bilancio degli **strumenti finanziari derivati**, è emersa la necessità di avvalersi di valutazioni specifiche redatte da esperti in materia oppure – con più prudenza – di valutazioni consegnate dagli istituti di credito.

In quest'ultimo caso, infatti, si renderà necessario precisare alle banche di supportare la valutazione con il ragionamento valutativo **propedeutico alla stima**. Ciò in quanto noi professionisti consulenti o sindaci delle aziende dovremo quantomeno dimostrare – in un'ottica preventiva – di aver preso visione del percorso logico valutativo fatto dagli stimatori reputandolo corretto. Non si dimentichi, fra l'altro, che i nuovi principi italiani di valutazione (PIV) – cui è opportuno uniformarsi – disciplinano anche le valutazioni per il bilancio e le valutazioni degli strumenti derivati.

Completando il ragionamento fatto dai relatori del convegno, mi sono chiesto a questo punto se, al fine di “mettere al riparo” noi commercialisti (supportando le verifiche periodiche sindacali e la relazione al bilancio) e gli amministratori (con riferimento alla redazione delle relazioni semestrali, oltre che del bilancio annuale), non sia auspicabile una **valutazione periodica** degli **strumenti finanziari derivati**, perlomeno per le imprese che non ricadono nella categoria delle micro-imprese (cui non si applicano le nuove disposizioni sui derivati).

Pensiamo anche solo ad una società cliente in perdita che, a causa di una svalutazione dei derivati posseduti, potrebbe veder aumentare durante l'anno la propria perdita civilistica in maniera tale da far ricadere l'azienda nelle fattispecie previste dal codice civile a tutela dell'integrità del capitale sociale. Maggiori responsabilità, quindi, in capo ai consulenti e, **soprattutto**, ai sindaci.

In definitiva, il mestiere del sindaco, con questa ennesima innovazione (pur condivisibile per avvicinarci ai principi contabili internazionali), è diventato ancor **più pericoloso**, specie per i giovani professionisti che, ad inizio carriera, tanto hanno da perdere e – forse – poco da guadagnare. Attendiamo nel frattempo i nuovi OIC per poi trarre le nostre conclusioni.

Andrea Cecchetto, Presidente UGDCEC di Vicenza

Il Consigliere nazionale prof. Raffaele Marcello, su Eutekne, il 2 marzo 2016, riprende il nostro contributo dando ulteriori spunti alla riflessione 1/2

La valutazione al fair value dei derivati richiede competenze particolari

/ Mercoledì 02 marzo 2016 – Eutekne online - Eutekne info

Caro Direttore,

ho letto l'interessante e stimolante intervento del dott. Cecchetto, Presidente dell'UGDCEC di Vicenza nonché collega (si veda “Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci”). Le riflessioni mi portano a effettuare qualche considerazione a latere dell'opinione espressa, che sostanzialmente condivido.

L'attività della produzione e del controllo di natura contabile del bilancio è una materia che diviene più complessa con il passare del tempo, non solo ovviamente per l'introduzione delle nuove norme del DLgs. 139/2015 (dovute al recepimento delle previsioni dell'Unione europea), ma anche – è innegabile – per la crisi congiunturale che sta attraversando l'economia locale da oramai quasi un decennio.

In questo contesto, gli strumenti finanziari derivati rappresentano, come anche le cronache ci ricordano, un elemento di criticità. Già da tempo (e sino ai bilanci dell'esercizio 2015), il legislatore nazionale, recependo in modo soft la direttiva 65/2001/CE, richiede l'indicazione (obbligatoria per le sole società non piccole) del fair value di tali strumenti in Nota integrativa.

Ancora per i bilanci dell'esercizio 2015, peraltro, le norme generali sul bilancio richiedono, qualora vi sia evidenza di una perdita probabile, l'accantonamento a un fondo rischi (OIC 31). La misurazione al fair value, dai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016, impatterà con le modalità previste dal “nuovo” art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c., così come interpretato e integrato dal futuro principio contabile nazionale, direttamente sui prospetti quantitativi. Il legislatore, peraltro, non ha previsto una norma transitoria, come per il costo ammortizzato e la contabilizzazione dell'avviamento, quando, invece, sarebbe stato opportuno.

Non vi è dubbio che la misurazione a valori “fair” sia complessa e richieda competenze particolari, così come è evidente che tali complessità aumentino progressivamente (e con probabilità più che proporzionalmente) con la maggiore articolazione e complessità degli accordi.

La documentazione del soggetto terzo con cui l'accordo viene stipulato (la banca) sarà sicuramente un elemento da tenere in considerazione per la valutazione, stante che – nonostante sia un valore parziale – è una stima effettuata da un esperto.

I principi italiani di valutazione sono documenti pensati essenzialmente per le valutazioni peritali e la cui applicazione non è ritenuta cogente per le valutazioni “convenzionali” ai fini del bilancio.

Il Consigliere nazionale prof. Raffaele Marcello, riprende il nostro contributo dando ulteriori spunti alla riflessione (Eutekne info) 2/2

Aspettiamo, allora, (e partecipiamo al commento) dei nuovi principi contabili ai quali sicuramente dovremmo rifarci per la predisposizione e il controllo del bilancio. Occorre in ultimo evidenziare alcuni aspetti che ritengo essere di rilievo per la prima adozione. Non esiste, come accennato, alcun "trattamento di favore" per la prima applicazione delle norme in materia di derivati.

Tuttavia, le piccole sono state sino ad oggi esentate dal fornire in Nota integrativa la valutazione al fair value dei derivati (art. 2435-bis, comma 5 c.c.). La ricostruzione dei valori antecedenti al 1° gennaio 2016 in alcuni casi potrebbe, anche per questo, portare a ricostruzioni non attendibili. In tal caso, l'"impossibilità" della rideterminazione dei valori pregressi – adeguatamente motivata in Nota integrativa – potrebbe portare, almeno per

le piccole, a non rideterminare i valori comparativi (art. 2423-ter, comma 5 c.c.).

Le micro-imprese, poi, sia in sede di prima adozione che a regime non devono – a meno che decidano di fare uso delle norme semplificate dell'art. 2435-bis c.c. o delle norme ordinarie degli artt. 2423 e ss. c.c. – contabilizzare i derivati, così come previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 11-bis.

In ultima istanza, le riserve derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non rilevano ai fini dell'attivazione delle procedure per riduzione del capitale per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c. per le spa, 2482-bis e 2482-ter c.c. per le srl). Magra consolazione, ma pur sempre consolazione.

In questo quadro, il Consiglio nazionale, come già progettato, si adopererà per poter fornire agli iscritti e agli operatori strumenti appropriati per traghettare le imprese a una prima (speriamo tranquilla) adozione delle nuove norme.

Raffaele Marcello, Consigliere nazionale dei commercialisti con delega ai principi contabili

Tirocinanti: i possibili temi d'esame sull'argomento

TEMI USCITI ALLA PROVA SCRITTA DI TERAMO:

Il Candidato evidenzia la funzione informativa del bilancio di esercizio, soffermandosi in particolare sulla clausola generale. Alla luce delle innovazioni sul contenuto della relazione sulla gestione, riferisca in merito alle maggiori informazioni desumibili dalla riclassificazione dei dati di bilancio e presenti in principali indici.

I conti d'ordine hanno lo scopo di rilevare accadimenti gestionali che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono produrre effetti in un tempo successivo. Sulla base di questa considerazione il candidato ne illustri:

- il funzionamento attraverso opportuni esempi;
- la loro rappresentazione in bilancio;
- l'informativa nella nota integrativa.

(TRACCIA ORA DA INTEGRARE ALLA LUCE DELLE NOVITA' DI BILANCIO DAL 2016)

TEMI USCITI ALLA PROVA SCRITTA DI MACERATA:

Un professionista viene incaricato a febbraio 2015 della funzione di sindaco unico e di revisore legale dei conti della Società Alfa Srl. Il Candidato dopo aver illustrato gli adempimenti successivi all'accettazione dell'incarico, rediga, con dati a scelta, sia il Verbale di pianificazione dell'attività del sindaco unico e revisore legale che la successiva Relazione dell'Organo monocratico da illustrare all'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

TEMI USCITI ALLA PROVA SCRITTA DI BRESCIA:

Il candidato, dopo aver descritto poteri di gestione, di rappresentanza, obblighi e responsabilità degli amministratori delle società per azioni con sistema tradizionale, tratti dell'azione di responsabilità che può essere proposta contro gli amministratori dai creditori sociali, nonché di quella individuale dell'azionista e del terzo.

Alla luce delle modifiche intervenute nella disciplina del bilancio, attendiamoci tracce focalizzate sui documenti di bilancio.

Inoltre ci saranno temi che richiederanno la costruzione del Rendiconto Finanziario.

CONSIGLIO: leggete gli articoli del Quotidiano fino al giorno prima della prova orale, vi può tornare utile !

Uno scambio di idee con gli amici di altre Unioni

In questi mesi caratterizzati da evoluzioni normative, abbiamo avuto modo come Unione Giovani Commercialisti Vicenza di **confrontarci con vari colleghi appartenenti ad altre Unioni Locali.**

In particolare in questa sede riportiamo delle domande poste ai **Presidenti delle UGDCEC di Firenze e di Verona.**

Li ringraziamo sin d'ora e diamo loro appuntamento a Padova per l'imminente Convegno Nazionale dell'Unione! Ad ospitarci, il nostro coordinatore Triveneto, nonché Presidente UGDCEC di Padova, Davide lafelice.

Due veloci battute con il neo Presidente UGDCEC di Verona, Andrea Dante


Vista l'amicizia che lega le due Unioni, facciamo i complimenti al neo eletto Direttivo dell'UGDCEC di Verona e scambiamo due veloci battute con il suo Presidente, dott. Andrea Dante.

- D: Andrea, come vedi questo ulteriore avvicinamento ai principi contabili internazionali fatto dal D.Lgs 139?

- R: Con il decreto 139/2015 la normativa in materia di bilancio di esercizio e' stata profondamente innovata e condividendo tale impostazione credo fosse necessario 'classificare' per dimensione le imprese rispetto gli obblighi informativi derivanti, privilegiare il principio di 'sostanza dell'operazione' e prevedere, per le imprese di maggiori dimensioni, l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario ai fini di una migliore comprensione dei dati di bilancio

- D: A tuo avviso, queste semplificazioni per le microimprese porteranno gli istituti di credito a chiedere ulteriore documentazione integrativa alle nostre imprese clienti?

- R: Sarebbe auspicabile che la semplificazione introdotta nella normativa di redazione del bilancio per tali categorie di imprese venisse recepita anche dal sistema bancario in maniera sinergica, evitando, dove possibile, elaborazioni di ulteriori documenti rispetto quelli già previsti dalla normativa.



Prossima “Serata del martedì di Unione Giovani” il 12 aprile 2016, ore 18.30, sul 730 !

Una domanda al Presidente UGDCEC di Firenze, Erika Cresti

Con l'UGDCEC di Firenze lanciamo una collaborazione “a distanza” con la Presidente Erika Cresti.

D- Erika, a tuo avviso potrebbe “stare in piedi” l'utilizzo del maggior termine per l'approvazione dei bilanci 2015 al fine di valutare l'impatto della riforma apportata dal D.Lgs 139/2015 oppure, per il 2015, lo possiamo fare solo per “valutare l'impatto di una possibile rivalutazione”?

R- Sebbene il D.Lgs. 139/2015 abbia modificato in modo considerevole la disciplina relativa al bilancio d'esercizio delle società di capitali con effetto a partire dai bilanci 2016, non è possibile ignorare tali rilevanti cambiamenti già in questa fase di chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2015, ancorché le novità legislative non influenzino direttamente la redazione di questi ultimi bilanci, che continuerà a seguire le previgenti disposizioni normative e di prassi. Si pensi, infatti, come tale intervento normativo interessi tanto il contenuto dei documenti che compongono il bilancio, quanto i principi di redazione e i criteri di valutazione, così come il bilancio delle imprese di dimensioni minori.

Senza entrare nel merito della copiosa novella legislativa, in questa sede si vuole solo evidenziare il fatto che, ad eccezione della disciplina transitoria, prevista esclusivamente con riferimento alle modifiche dei criteri di valutazioni attinenti l'ammortamento dell'avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 C.C.) e la valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti in base al metodo del costo ammortizzato (art. 2426 co. 1 n. 1 e 8 C.C.), la quale stabilisce che, per quanto concerne le operazioni pregresse, queste possano continuare ad essere contabilizzate secondo le previgenti disposizioni, le altre novità previste dal Decreto 139/2015 dovranno invece essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2016, a tutte le operazioni, indipendentemente dal momento in cui sono state poste in essere.

Pertanto, senza alcuna pretesa di esaustività nell'argomentazione delle ragioni che inducono alla sintetica risposta a tale quesito, le quali, per ragioni editoriali, non possono essere esaminate in tale sede ma richiederanno sicuramente ulteriori approfondimenti, si ritiene senz'altro possibile, ovvero opportuno in taluni casi, valutare il ricorso al maggior termine di approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015.

Alcune considerazioni sui derivati di un unionista

Occorre convincere le nostre aziende ad acquistare derivati solo in un'ottica di copertura (il che, pone al riparo da valutazioni sulla conservazione del capitale sociale, come ricordato dal prof. Marcello nel suo intervento).
Per i titoli di debito, considerati fino all'altro ieri "solidi" (obbligazioni bancarie) ed in pancia alle nostre aziende, occorre inserire in nota integrativa anche la valutazione degli indici di solidità delle banche emittenti?

MI RACCOMANDO, iscriviamoci tutti al Convegno Nazionale dell'UNGDCEC che si terrà ad aprile a PADOVA, noi del direttivo di Vicenza andremo numerosi !!



***Il Commercialista Revisore
Valore aggiunto per la professione, valore economico-sociale per le imprese
Padova, 14-16 aprile 2016***

Sulla rivista PRESS di febbraio 2016 uno speciale

Segnaliamo che sul numero di febbraio di Press, la Rivista del nostro CNDCEC, è pubblicato un approfondimento sulle innovazioni apportate dalla nuova normativa sui bilanci.

**Il 7 marzo sono stati pubblicati in bozza gli Oic 15 e 19:
osservazioni entro il 30 aprile !**



HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO SPECIALE DI "ASPETTANDO L'UNIONE":

Per UGDCEC VI: Andrea Cecchetto, Alberto Cecchetto, Michele Tomasi

Per AIGA VI: Alessandra Magnabosco

E inoltre: Erika Cresti (Presidente UGDCEC di Firenze), Andrea Dante (Presidente UGDCEC di Verona)

Si ringraziano Eutekne e il Consigliere Nazionale prof. Raffaele Marcello per avere acconsentito alla pubblicazione della lettera del prof. Marcello del 2 marzo 2016 che offre ulteriori spunti alla lettera da noi pubblicata su Eutekne in data 1° marzo 2016.

Un doveroso ringraziamento ai gentilissimi relatori, Avv. Antuzzi e Avv. Dal Ben per la disponibilità data alle nostre associazioni: veramente grazie! Un ringraziamento particolare va al dott. Claudio Consolaro per la collaborazione senza la quale questa giornata non sarebbe stata possibile.

Non da ultimo, grazie ai nostri Ordini di appartenenza, ODCEC di Vicenza e Ordine degli Avvocati di Vicenza per aver accreditato l'evento.